

**DETERMINAZIONE N 25
DEL 02/05/2018**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLA APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE
TRA AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO LOMBARDO E
L'UNIVERSITÀ DI PAVIA A SUPPORTO DELL'ATTIVAZIONE DI TIROCINI**

Direttore: Dr. Mauro Agnello 

U.O. Proponente: S.C Controlli Accessibilità

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Antonella Fait



IL DIRETTORE

PREMESSO che la legge regionale n. 23 dell'11/08/2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo" modificando il Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità (l.r. n.33 del 30/09/2009), ha previsto in particolare all'art.11 l'istituzione dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo (per brevità ACSS), quale Ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile;

VISTI

- il DPGR n. 548 del 6/12/2016 avente ad oggetto la nomina del Dott. Mauro Agnello alla carica di Direttore dell'ACSS;
- il DPGR n.5 del 17.04.2018 avente ad oggetto il rinnovo dell'incarico del Dott. Mauro Agnello alla carica di Direttore dell'ACSS

RICHIAMATE:

- la DGR N.X/4552 del 10/12/2015 avente ad oggetto: "Approvazione Linee di indirizzo sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo", da cui si evince che (...) *per l'esercizio delle proprie funzioni ACSS si avvale di una struttura organizzativa multidisciplinare di coordinamento e di gestione delle funzioni, agile ed essenziale, costituita da massimo venticinque unità di personale (...) reclutato preferibilmente attingendo dal personale dipendente del SIREG, in particolare ATS e ASST;*
- la DGR N.X/4966 del 21/03/2016 avente ad oggetto: "Ulteriori determinazioni in ordine all'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo: presa d'atto dell'Atto Costitutivo, del Documento di Organizzazione e funzionamento, del Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia ed autorizzazione del budget preventivo per l'anno 2016 e modifica punto 8 Linee di cui alla DGR N.X/4552/2015 (Atto da trasmettere al Consiglio Regionale)";
- alle fasi di avvio delle attività di ACSS e come tali, saranno suscettibili di modifiche;
- la DGR N.X/5355 del 27/06/2016 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla proposta dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo ai sensi dell'art. 11, commi 4 e 9, L.R. 33/2009 così come modificata dalla L.R. N. 23/2015 e N.41/2015 (richiesta di parere alla Commissione Consiliare)";
- la DGR N.X/5512 del 02/08/2016 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla proposta dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario ai sensi dell'art. 11,

commi 4 e 9, L.R.33/2009 così come modificata dalla L.R. N.23/2015 e N.41/2015 (a seguito di pare della Commissione Consiliare)", con la quale è stato approvato in via definitiva il Documento di organizzazione e funzionamento per la fase a regime;

- la DGR N.X/5646 del 03/10/2016 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine al regolamento del personale, alla sede ed al compenso per i membri del Comitato di Direzione dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo";

VISTA e RICHIAMATA la DGR n. X/7763 del 17/01/2018, concernente il riallineamento degli indirizzi regionali in materia di tirocini curriculari riportati nella DGR n.825/2013, che entrerà in vigore dopo 30 giorni dall'emanazione del decreto del dirigente competente, come stabilito dalle linee medesime;

RAMMENTATO che è interesse dell'Agenzia promuovere rapporti istituzionali professionalizzanti con le Università per strutturare ed innovare le competenze del proprio personale, con l'obiettivo, tra l'altro, di assicurare efficacemente il raggiungimento degli obiettivi affidati all'Agenzia stessa, stabiliti dal citato art.11 L.R. n. 23/2015;

VISTA la convenzione di tirocinio, predisposta dall'Università di Pavia, concernente l'attivazione di tirocini curriculari ed extracurriculari, recante le modalità di attivazione e di gestione del percorso formativo, allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che l'Agenzia tramite applicativo on line messo a disposizione dalla *Università di Pavia*, provvederà ad inoltrare l'atto di formalizzazione dell'adesione alla Convenzione in parola al fine di instaurare uno specifico rapporto convenzionale per le proprie esigenze formative, come si evince dalla documentazione, conservata in atti;

DATO ATTO inoltre che l'Agenzia si riserva la facoltà di definire gli eventuali progetti formativi che saranno, di volta in volta, attivati con l'Università di Pavia nell'ambito del Convenzione in parola, sulla base delle proprie esigenze istituzionali;

RITENUTO pertanto di approvare la convenzione dell'Università di Pavia recante "Convenzione di tirocinio", per la realizzazione di tirocini curriculari ed extracurriculari e di prendere atto della proposta di Convenzione acquisita il 13/2/2018 tramite applicativo informatico;

PRESO ATTO che la Convenzione non comporta oneri per l'Agenzia;

DETERMINA

Per le motivazioni su esposte e qui integralmente richiamate:

1. di approvare la Convenzione di tirocinio predisposta dall'Università di Pavia e di formalizzare pertanto l'adesione di che trattasi, come da documentazione allegata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare quale Responsabile del procedimento il Dirigente Responsabile della SC Controllo Accessibilità, demandando allo stesso l'attuazione del presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l'Agenzia;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art.17, comma 6 della L.R. n. 33/2009 modificata dalle LL. RR n. 23/2015 e n.41/2015, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

Il Direttore
MAURO AGNELLO

AR

Pavia, 13/02/2018

Al Magnifico Rettore
dell'Università di Pavia
Strada Nuova, 65
27100 Pavia

c. a., Centro Orientamento Universitario
dell'Università di Pavia

Atto di formalizzazione dell'adesione di Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo (Soggetto Ospitante) alla convenzione con l'Università di Pavia (Soggetto Promotore) per la realizzazione di tirocini curriculari ed extracurriculari per studenti e laureati dell'Ateneo.

Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo, C.F./partita IVA IT97743230159 con sede legale in Via Viganò, 20124 MILANO (MI), settore economico sanità, rappresentato/a da Mauro Agnello, nato a NOVATE MILANESE (MI), il 22/01/1953, con la carica di Direttore, residente per la carica in Via Pola 12, 20124 MILANO,

formalizza la propria adesione, a decorrere dalla data della presente,
in qualità di soggetto ospitante,

alla Convenzione adottata dall'Università di Pavia, nel testo allegato, su conforme delibera assunta dai propri Organi di Governo nelle sedute di aprile 2016, finalizzata a disciplinare lo svolgimento dei tirocini curriculari ed extracurriculari in adempimento alla normativa vigente prevista in materia.

Con il presente atto di adesione io/la scrivente Mauro Agnello dichiara di aver preso visione delle condizioni riportate nella convenzione, di accettarle integralmente e di assumersi gli impegni dalla stessa derivanti.

Distinti saluti.

02/05/2018

Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo
(timbro dell'azienda/ente e firma del Rappresentante Legale)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

CONVENZIONE DI TIROCINIO

TRA

l'Università degli Studi di Pavia, con sede in Pavia, Strada Nuova n. 65, codice fiscale 80007270186, P. IVA 00462870189, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Fabio Rugge, nato a Lecce (LE) il 15/09/1951 e residente per la carica in Pavia, Strada Nuova n. 65,

E

Il Soggetto Ospitante che ha formalizzato l'adesione alla presente convenzione

Premesso

1. che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e indicati come soggetti promotori dalle specifiche normative regionali vigenti, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
2. che l'Università di Pavia è soggetto autorizzato nazionale ai servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 10/09/2003 e come tale, può essere soggetto promotore di tirocini in enti e imprese;
3. che i tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro tra il soggetto ospitante e il tirocinante, né premessa o titolo preferenziale per l'assunzione;
4. che i tirocini rappresentano una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro;
5. che la disciplina della presente convenzione riguarda i tirocini curriculari che hanno sede di svolgimento su tutto il territorio nazionale e i tirocini extracurriculari che hanno sede di svolgimento in Lombardia, ai sensi del D.G.R. n. X/825 del 25/10/2013 in coerenza con le leggi regionali 22/2006, 19/2007, con le linee guida definite il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni e con gli indirizzi europei in materia di qualità dei tirocini. Inoltre la disciplina riguarda i tirocini extracurriculari che hanno sede di svolgimento in regioni diverse dalla Lombardia se la Regione di competenza non impone procedure e/o modelli di documenti specifici.
6. Che i tirocini extracurriculari svolti al di fuori del territorio lombardo - qualora le disposizioni regionali di riferimento lo richiedessero - verranno formalizzati con specifiche procedure, convenzioni e progetti formativi

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Definizione di tirocinio

Per tirocini curriculari debbono intendersi i tirocini formativi e di orientamento inclusi nei piani di studio sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

favorire l'inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza. Essi sono destinati a studenti universitari, compresi gli iscritti a master universitari e a corsi di dottorato e specializzazione.

Per tirocini extracurricolari debbono intendersi i tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro. I destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i 12 mesi (laurea, master o dottorato, scuola di specializzazione).

Art. 2 – Elementi del tirocinio

1. Durata del Tirocinio

La durata nonché il periodo di svolgimento del tirocinio vengono definiti all'interno del progetto formativo, entro la durata massima prevista dalla normativa vigente per ciascuna tipologia.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

2. Tutorship

L'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor universitario designato dal soggetto promotore e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante. Il tutor universitario svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo.

Il tutor aziendale è responsabile dell'attuazione del Progetto formativo e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio. Il tutor aziendale deve possedere esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio e può accompagnare più tirocinanti per un valore massimo stabilito dalla normativa ove esplicitato. Predispone infine, in collaborazione con il tutor universitario, la relazione finale del tirocinio, anche ai fini di una eventuale attestazione/validazione delle attività svolte e delle competenze acquisite.

3. Indennità di partecipazione

Esclusivamente per la partecipazione ai tirocini extracurricolari è corrisposta al tirocinante un'indennità di importo esplicitato nel Progetto formativo (art. 1 commi 34-36 della Legge n. 92 del 2012) in relazione alle norme regionali.

4. Progetto Formativo

Per ciascun tirocinante viene predisposto un Progetto formativo contenente:

- anagrafiche del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante (quest'ultima inclusiva del settore di attività economica ATECO);
- anagrafiche del tutor universitario e del tutor aziendale;
- area professionale prevalente di riferimento;
- obiettivi, attività e modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione dei tempi di presenza nella struttura sede del tirocinio;
- data di inizio e fine tirocinio;
- strutture del soggetto ospitante (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- numero di risorse umane presenti nella sede operativa di svolgimento del tirocinio alla data di attivazione dello stesso;
- numero di tirocini attivi nella sede operativa di svolgimento del tirocinio alla data di attivazione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

dello stesso, distinti secondo le tipologie previste dagli indirizzi regionali;

- estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile a carico del soggetto promotore (vedi art. 4);
- ammontare dell'indennità di partecipazione, obbligatoria per tirocini extracurriculari, qualora prevista per i curriculari;
- indicazioni relative alla formazione in materia di salute e sicurezza.

Art. 3 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo, che non possono riguardare l'acquisizione di professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il Codice Etico del Soggetto Ospitante.

Art. 4 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a:

1. assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa ha validità sia sul territorio nazionale sia per l'estero e ha valore anche per le attività eventualmente svolte esternamente alle strutture del soggetto ospitante, purché rientranti nel Progetto formativo. In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto promotore provvederà alla denuncia infortuni all'Inail a seguito della segnalazione dell'evento da parte del soggetto ospitante, entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
2. trasmettere a Regione Lombardia documentazioni e informazioni necessarie al monitoraggio e al controllo dei tirocini extracurriculari, qualora richiesti.

Art. 5 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

1. garantire l'esattezza delle informazioni inserite nel progetto formativo, con particolare riferimento al numero di unità di personale presenti nella sede operativa di svolgimento dell'attività e al numero di tirocini in svolgimento ad ogni nuova attivazione di tirocinio;
2. erogare una indennità/rimborso di partecipazione nella misura e con le modalità indicate nel progetto formativo, obbligatoriamente a favore di coloro che svolgono tirocini extracurriculari;
3. effettuare le comunicazioni obbligatorie – solo per i tirocini extracurriculari - di avvio, proroga e cessazione di ciascun tirocinio, mediante trasmissione telematica, secondo le modalità previste dalle vigenti normative (dall'art. 9-bis, co.2, del DL 510/1996, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 1180 della legge 296/2006);
4. essere in regola con la vigente normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e successive modifiche e integrazioni;
5. non aver effettuato licenziamenti per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio nell'ambito dell'unità di svolgimento del tirocinio stesso nei 12 mesi precedenti la sua attivazione, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

6. non avere in corso procedure di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni equivalenti quelle del tirocinio, nell'ambito dell'unità operativa di svolgimento del tirocinio stesso, all'atto del suo avvio;
7. consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso; trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;
8. segnalare tempestivamente qualsiasi incidente, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore che provvederà alla denuncia infortuni all'Inail.

Art. 6 – Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il soggetto ospitante deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:

1. sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D. Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.
2. il soggetto ospitante è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza in base all'art. 37 D. Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011. Ai sensi del citato Accordo il soggetto ospitante si impegna a somministrare la formazione generale e la formazione specifica conforme ai rischi a cui i tirocinanti saranno esposti
3. sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 41 (Sorveglianza sanitaria) del D. Lgs. 81/08.

Art. 7 – Durata della Convenzione e recesso

La presente convenzione decorre dalla data di attivazione da parte del Soggetto Promotore, ha la durata di due anni ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno se non disdetta almeno un mese prima della scadenza secondo le forme di legge.

L'Università si riserva altresì la possibilità di non rinnovare la presente convenzione, nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini, documentate dall'andamento delle attività di monitoraggio e di relazione finale.

La convenzione, insieme al progetto formativo, è parte integrante della documentazione necessaria per l'attivazione del singolo tirocinio.

Art. 8 – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione/esecuzione della presente convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Pavia.

Art. 9 – Disposizioni generali

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

2. Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi della presente convenzione.

La presente Convenzione si intende formalizzata tra l'Università di Pavia, in qualità di Soggetto Promotore, e ciascun Soggetto Ospitante, tramite sottoscrizione di lettera con valore di atto di adesione, secondo il modello predisposto dall'Università stessa.

Soggetto Promotore
Università degli Studi di Pavia

f.to Il Rettore
Fabio Rugge